

Il committente che evita le verifiche rischia fino a 2.500 euro di sanzione

Con l'entrata in vigore, il 1° ottobre, della patente a crediti, l'attenzione ora si sposta su chi e come dovrà controllare il rispetto dei requisiti da parte di appaltatori, subappaltatori e autonomi.

Come ha precisato l'Ispettorato nazionale del Lavoro, secondo quanto disciplinato dall'articolo 90, comma 9 lettera b-bis), del Dlgs 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa o a un lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della patente o del documento equivalente previsto dall'articolo 27 da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente (comma 15 dello stesso articolo 27), dell'attestazione di qualificazione Soa. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell'Inl 4/2024, in base all'articolo 157 del Dlgs 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.

Questi controlli devono essere effettuati anche per i cantieri che già stanno operando. Committenti, responsabili dei lavori e coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione dal 1° ottobre sono tenuti alla verifica ed eventualmente all'allontanamento dal cantiere delle imprese e dei lavoratori autonomi che non hanno presentato la richiesta di patente a crediti attraverso la Pec, o attraverso il portale. Il coordinatore è obbligato a controllare, nonostante non sia citato fra i soggetti responsabili, in virtù degli obblighi che gravano su di lui in via generale, non potendo essere ammessa in cantiere una impresa che non presenti i requisiti essenziali per poter operare.

In questo momento non è ancora possibile sapere se una impresa o un lavoratore autonomo sono in possesso della dotazione minima di 30 punti per poter operare. L'articolo 2 del Dm 132/2024 prevede infatti che solo con un successivo provvedimento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, previo parere del Garante per la privacy, saranno individuate le modalità di pubblicazione delle informazioni sul contenuto della patente, ai titolari della patente stessa o ai loro delegati, alle pubbliche amministrazioni competenti, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, agli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi a imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

In questa fase, la prima ed essenziale verifica da parte di committenti, responsabili lavori e coordinatori è quella dell'inoltro della domanda da parte dei soggetti obbligati, con conseguente sospensione e allontanamento dei soggetti non in regola con la richiesta o non in possesso di Soa nella classe corretta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA